



CITTA' DI CAMPI SALENTINA

Provincia di LECCE

* * * * *

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale N. 66 DEL 20/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

L'anno 2021 addì 20 del mese di **aprile**, a seguito di apposita convocazione disposta per le ore 18:00, si è riunita alle ore 18:30, nella sede comunale la Giunta Comunale. Dei membri della Giunta Comunale, all'inizio della trattazione del presente punto all' O.D.G., risultano n. 5 presenti n. 1 assenti, sebbene invitati, così come segue:

	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
FINA ALFREDO PAOLO	Sindaco	Sì	
PALMARIGGI Laura	Vice Sindaco		Sì
DE LUCA Francesco	Assessore	Sì	
CONVERSANO Alessandro	Assessore	Sì	
CALLIARI Rita	Assessore	Sì	
GRASSO Andrea	Assessore	Sì	

Partecipa, IL SEGRETARIO GENERALE dr. Dott.ssa Manuela RIZZO

Presiede **FINA Alfredo Paolo** nella sua qualità di **SINDACO**, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, sottopone alla Giunta la proposta della deliberazione in oggetto, qui di seguito trascritta unitamente ai pareri ove occorrenti di cui all'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) della Legge 213/2012

“LA GIUNTA COMUNALE “

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 20 marzo 2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 25/05/2011 con cui sono state deliberate le tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 11/01/1994 con cui sono state deliberate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita *«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»*.

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

CONSIDERATO che il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 art. 30 comma 4, ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale.

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio Tributi, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle

esigenze di questo Comune.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n. 10.163 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): euro/mq. 40,00;
- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): euro/mq. 0,70;
- per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (art. 1 comma 831 legge 160/2019): euro 1,50 ad utenza, con versamento minimo di euro 800,00.

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021.

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. DI APPROVARE le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale.
3. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi

ed aree pubbliche, Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

4. DI DARE ATTO che i termini per il versamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono disciplinati dal relativo Regolamento; per il canone delle occupazioni annuali, nel caso di annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.

5. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

6. Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza e per le motivazioni sopra espresse, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pareri sulla esposta proposta deliberativa

Vista la proposta di cui all'oggetto:

Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituito dall'art.3 comma 1 lett. b) della Legge n. 213/2012

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
Eventuali osservazioni:

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott. Antonio SIMONE

Campi Salentina, **20/04/2021**

Vista la proposta di cui all'oggetto:

Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituito dall'art.3 comma 1 lett. b) della Legge n. 213/2012

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Eventuali osservazioni:

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Antonio SIMONE

Campi Salentina, **20/04/2021**

Il Sindaco mette ai voti l'antescritta proposta di deliberazione, che all'unanimità e nei modi di legge

LA GIUNTA APPROVA

☒ E RENDE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE CON SUCCESSIVA UNANIME VOTAZIONE

Di quanto precede viene redatto il presente processo verbale, letto, approvato e sottoscritto da

SINDACO
f.to FINA Alfredo Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

RELATA INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il 27/04/2021 per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Campi Salentina, li 27/04/2021

Responsabile della Pubblicazione/Il messo notificatore
f.to ANNACHIARA MATTEI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

Il Segretario Generale
Dott.ssa Manuela RIZZO

ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE

☒ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.)

Campi Salentina, Li20/04/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

N° Reg. 784

☐ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000.)

Campi Salentina, Li27/04/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO